



Città di Monopoli

(Provincia di Bari)

Area Organizzativa Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente
Sportello Unico per l'Edilizia - Sportello Catastale

Prot. n. **0012861**

Reg. Ord. n. **00109**

Data

7 marzo 2012

ORDINANZA di DEMOLIZIONE e RIPRISTINO DEI LUOGHI

(ex art. 31 e 33 D.P.R. n. 380/2001)

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi, a carico dei sigg. **Caroli Vincenzo, Luigi ed Eustacchio Giuseppe, Fiume Giovanni e Ladogana Onofrio**, per violazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie e mantenimento di manufatti, in assenza di titolo abilitativo, ubicati in questo Comune in c.da Losciale, loc. Capitolo (in catasto fg. 93, part. 232, 233, 317, 203, 209, 231, 234, 289 e 161). **V.E. 2213**.

Il Dirigente

VISTA la comunicazione (ex art. 27, comma 4, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale del 20 febbraio 2012, prot. 9723, da cui si rileva che su terreni di proprietà dei sigg. **Caroli Vincenzo, Luigi ed Eustacchio Giuseppe** (in catasto fg. 93, part. 232, 233), **Fiume Giovanni** (in catasto fg. 93, part. 317, 203, 209, 231, 234, 289) e **Ladogana Onofrio** (in catasto fg. 93, part. 161) in contrada Losciale, loc. Capitolo a ridosso dell'area demaniale marittima, risultano installati i seguenti manufatti a servizio della struttura denominata "*ditta lido Millennium di Fiume Rosalba*":

"ampia struttura interamente in legno costituita da n. 2 (due) moduli separati ma unificati da copertura di protezione in legno, prefabbricati chiusi con adiacente pergolato (h. 2.85) in legno protetto da rete adombrante di cui quello posto lato Sud adibito a bar, oltre un deposito chiuso in legno adibito a ricovero sdraio, di complessivi mq. 46 circa (h. 2.50), mentre al modulo posto sul lato Nord, adibito a food, servizi è annessa una veranda di complessivi mq. 43 circa (h. 2.50); il tutto posto su di un basamento con pavimentazione in beton elle; sulla spiaggia: struttura in legno tipo pedana sopraelevata a ridosso nel muretto a secco per consentire l'accesso al mare dall'area destinata ad attività di balneazione; struttura metallica su tutta la zona adibita ad area di parcheggio in cui insistono un modulo prefabbricato chiuso di mq. 18 circa, altro modulo prefabbricato in legno chiuso di mq. 9 circa con annessa veranda di mq. 11 circa; area a parcheggio ubicata sul lato monte della strada comunale, sulla quale insistono posti adombrati per auto e camper, n.2 moduli prefabbricati per bagni -docce, altro modulo prefabbricato per uffici e guardiania; altro modulo prefabbricato, destinato a guardiania, con annessa veranda".

CONSTATATO, inoltre, che dalla predetta comunicazione si rileva che "*tutte le opere innanzi descritte allo stato risultano totalmente abusive poiché le stesse sono state realizzate in virtù della autorizzazione prot. n. 37317 del 21/07/2009 rilasciata dall'Ufficio SUAP e successiva dichiarazione di efficacia ex tunc dello stesso Ufficio del 27/4/2010 prot. 18825, a firma del Dirigente dott. Pietro D'Amico avente ad oggetto "autorizzazione stagionale per l'installazione di struttura precaria. Detta autorizzazione ha carattere stagionale e temporaneo, valevole per un periodo di anni sei, fatti salvi gli obblighi di smontaggio per le strutture temporanee e precarie di cui all'art. 6 del "Regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie", approvato*

con delibera di C.C. n. 9 del 03/03/2004, così come aggiornato da Delibera di C.C. n. 20 del 23/04/2007, che in quanto autorizzate, solo per far fronte ad esigenze ed attività meramente temporanee e comunque da svolgersi per un periodo di tempo compreso tra il 1 marzo ed il 31 ottobre di ciascun anno, devono essere rimosse entro i sessanta giorni successivi al termine di scadenza del periodo autorizzato (31 dicembre) e rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono. Il rimontaggio delle strutture così autorizzate non può avvenire prima del 1° marzo di ogni anno” e, inoltre, che “alla luce di quanto riscontrato, poiché le stesse strutture precarie - alla data del presente accertamento - non risultano ancora rimosse e non è stato ripristinato lo stato ab origine delle stesse aree su cui insistono, perdendo quindi il carattere della temporaneità, le stesse vanno considerate opere edilizie abusive in assenza del prescritto titolo abilitativo di permesso di costruire in aree soggette a vincolo”.

CONSIDERATO che i predetti proprietari/conducenti, non hanno ottemperato alle prescrizioni dell'atto autorizzatorio innanzi richiamato, in violazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale citato, e che il mantenimento, senza titolo, delle strutture, sopra elencate, costituisce anche violazione dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e, per l'effetto, comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui agli art. 31 e 35 del medesimo T.U. per l'edilizia.

VISTI:

- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- le leggi regionali 31 maggio 1980, n. 56 e 27 luglio 2001, n. 20 e s.m.i.;
- l'art. 107, lett. g), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- gli articoli n. 481 e 483 cod. pen.;
- le n. t.a. del P.U.G. ed il vigente Regolamento Edilizio;
- il Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie (deliberazione consiliare n. 20/2007).

Ordina

in solido, ai sigg. **Caroli Vincenzo, Caroli Luigi, Caroli Eustacchio Giuseppe, Fiume Giovanni e Ladogana Onofrio**, (meglio generalizzati nel disposto di notifica) proprietari dei terreni ubicati in **c.da Losciale, loc. Capitolo** (in catasto fg. 93, part. 232, 233, 317, 203, 209, 231, 234, 289 e 161) ed alla sig.ra **Fiume Rosalba** (meglio generalizzata nel disposto di notifica), **legale rappresentante della ditta LIDO MILLENNIUM**, committente ed installatore dei manufatti descritti in premessa, **di rimuovere** – entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente atto – le medesime strutture, specificatamente indicate nella comunicazione (ex art. 27, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale prot. n. 9723 del 20 febbraio 2012, e **ripristinare** lo stato originario dei luoghi in ottemperanza delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione prot. 37317 del 21/07/2009, rilasciata dal Dirigente dell'Area Organizzativa – Sviluppo locale (S.U.A.P.).

Avvisa

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica, nei modi e termini di legge.

Dispone

del presente provvedimento:

- a. la notifica, nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza, ai sigg.:

- CAROLI Vincenzo, nato il 29/08/1931 a Fasano (Br) ed ivi residente in Corso Garibaldi n. 64;
 - CAROLI Luigi, nato il 14/11/1973 a Putignano e residente a Fasano (Br) in Corso Garibaldi n. 64;
 - CAROLI Eustacchio Giuseppe, nato il 10/03/1977 a Putignano e residente a Fasano (Br) in Corso Garibaldi n. 64
 - FIUME GIOVANNI, nato a Monopoli (BA) il 7/2/1955 ed ivi residente in C.da L'Assunta n. 134;
 - LADOGANA Onofrio, nato il 14/03/1941 a Fasano (Br) ed ivi residente in C.da Carbonelli n. 42
 - FIUME Rosalba (legale rappresentante della Ditta Lido Millennium, corrente in Monopoli), nata il 17/02/1979 a Monopoli (BA) ed ivi residente in C.da L'Assunta n. 134;
- b. la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - c. l'inserimento nel Registro Ordinanze;
 - d. l'invio, in copia, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale ed al Comando della Polizia Municipale.

Il Dirigente
(Ing. Amedeo D'Onghia)



Comune di MONOPOLI - Albo Pretorio On Line